

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:

- 1) dichiara il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di R.F.I. dal 25.06.1996 al 7.08.2012 e condanna l'I.N.P.S. ad applicare in suo favore la relativa maggiorazione secondo il coefficiente di 1,25;
- 2) condanna, altresì, l'Istituto resistente al pagamento di metà delle spese del giudizio. Compensa il resto.

Messina, 7 dicembre 2021

Il giudice del lavoro